

Comune di Buriasco (Torino)

Approvazione progetto definitivo variante semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 6, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per demolizione e ricostruzione palestra comunale sita in via IV Novembre n. 33

Premesso che:

- Il Comune di Buriasco è dotato di P.R.G. approvato dalla Regione Piemonte (introducendo “ex officio” alcune modificazioni) con la Deliberazione della Giunta Regionale 4.8.2016, n. 108-3846;
- Con la Deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 24.2.2017 il Comune di Buriasco ha provveduto ad aggiornare alcuni elaborati del P.R.G. in conseguenza alle modificazioni introdotte "ex officio" dalla Regione Piemonte in sede di approvazione;
- Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2017 è stato approvato il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 22/06/2022 avente ad oggetto: “Variante semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per demolizione e ricostruzione palestra comunale sita in via IV Novembre n. 33”;
- la determinazione del Responsabile dell'Ufficio unificato Area Tecnica – Servizio L.L. P.P. e Ambiente n. 61 del 28/07/2022 con cui è stato affidato l'incarico per la redazione di una Variante Semplificata al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 bis comma 6 della L.R. 56/1977, all'Arch. GEUNA Guido e all'Arch. CUCCO Giorgio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 04/08/2022 con cui è stata adottata ai sensi dell'art. 17 bis, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante semplificata al P.R.G.C. connessa all'approvazione del progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento della palestra comunale, presentata in data 01/08/2022 Prot. n. 0002969 costituita dai seguenti elaborati:

- Elab. A – Relazione illustrativa;
- Elab. B (Estratto) – Norme tecniche di attuazione e Tabelle d'Area (Estratto delle parti modificate);
- Elab. C – Verifica di Coerenza con il PPR della Variante Urbanistica redatta ai sensi del comma 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Elab. D – Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica redatta ai sensi del comma 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Elab. 1 (Estratto) – Destinazione d'uso del territorio su carta di sintesi;
- Elab. 2 (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale - Azzonamento, destinazioni d'uso e vincoli;
- Elab. 2a (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale – Planimetria sintetica di piano con le previsioni urbanistiche dei comuni contermini;

Dato atto che la Variante Semplificata al vigente P.R.G.C., adottata con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 04/08/2022, è stata pubblicata, previo avviso affisso all'albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 5 agosto 2022, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione;

Dato atto che in data 05/08/2022 con nota Prot. n. 0003034 il Comune di Buriasco ha inviato la suddetta documentazione, così come previsto dall'art. 9 della L.R. 40/1998, per l'acquisizione dei pareri e contributi necessari per l'espletamento della fase di verifica di assoggettabilità della variante stessa alla VAS, ai seguenti soggetti con competenze ambientali:

- Città Metropolitana di Torino – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- Regione Piemonte – Autorità Ambientale – Valutazioni Ambientali e procedure integrate;
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest;

- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Dato atto che i suddetti enti ambientali hanno espresso i loro pareri:

- Regione Piemonte, Direzione Ambientale Energia e Territorio – Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, nota Prot. n. 100116 del 08/08/2022, acclarata al Prot. del Comune di Buriasco al n. 0003174 del 19/08/2022;
- Città Metropolitana di Torino, Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA, con nota Prot. n. 00103809/2022 del 22/08/2022 registrato al Prot. del Comune di Buriasco al n. 0003224 del 22/08/2022;
- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, nota Prot. n. 00078109/2022 del 29/08/2022, protocollato al n. 0003301 del 30/08/2022 del Comune di Buriasco;
- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con nota Prot. 18121 del 21/09/2022, acclarata al Prot. del Comune di Buriasco al n. 0003735 del 21/09/2022;

Considerato che l'unica osservazione ricevuta, durante il periodo di pubblicazione della variante in oggetto all'Albo Pretorio comunale, è a firma del Responsabile dell'Area Tecnica e Urbanistica, datata 01/09/2022 Prot. n. 0003369, in cui si registra un errore materiale nella redazione del progetto preliminare della variante, poiché l'area di ampliamento della zona F1 non è estesa sino alla strada comunale Via al Cimitero ma si interrompe all'altezza dell'attuale palestra, e viene richiesto di ampliare l'area su indicata fino a Via al Cimitero;

Constatato che, in relazione alla suddetta osservazione, si tratta evidentemente di un refuso dovuto ad un mero errore materiale che può essere corretto durante la fase definitiva in forza del dodicesimo comma dell'articolo 17 della L.R.56/77 s.m.i. La correzione dovuta all'errore materiale non comporta l'aggiornamento del documento di "Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS";

Considerato che il Comune di Buriasco non possiede un proprio Organo Tecnico Comunale interno, è stata richiesta autorizzazione al Comune di Vigone di poter utilizzare il loro Organo Tecnico Comunale, autorizzazione concessa mediante Delibera di Giunta del Comune di Vigone n. 107 del 22/09/2022;

Visto il parere dell'Organo Tecnico del Comune di Vigone acclarato al Prot. n. 0003840 del 28/09/2022 che ritiene che: *“non sussistano criticità ambientali tali da rendere necessaria l'assoggettabilità della variante semplificata in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto si ritiene che le previsioni in essa contenute non generino effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale e territoriale di riferimento, e che i contenuti non siano in contrasto con le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.”* Ma richiamando integralmente i pareri e le condizioni degli enti sovraordinati che dovranno pertanto essere tenuti in considerazione nel progetto definitivo della variante urbanistica:

“per l'inserimento del nuovo edificio nel contesto esistente, si deve porre attenzione al linguaggio architettonico ed alla colorazione delle superfici ed essere previste opere mitigative a verde.

Se è prevista la realizzazione di edifici con facciate dotate di ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, devono essere individuate misure finalizzate a ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna.

Le norme tecniche di attuazione devono specificare i soggetti deputati alla realizzazione, alla manutenzione e gestione e al monitoraggio degli interventi riparatori previsti, i tempi di realizzazione, i criteri e le modalità operative per l'attuazione delle opere compensative che ne garantiscano la realizzazione in termini effettivi.

Per la realizzazione di aree verdi sia rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e 27 maggio 2019, n. 24-9076.

Per le misure di compensazione ambientale previste con l'implementazione della vegetazione ripariale lungo le sponde del T. Lemina e nella rimozione delle eventuali essenze vegetale invasive

e non autoctone nel tratto di proprietà comunale dell'area B4e è necessario prevedere una manutenzione protratta almeno per i primi anni successivi agli interventi, per verificare l'attecchimento delle nuove essenze vegetali piantumate e la non ricrescita delle piante invasive.

A confine nord-est con l'area agricola di Rispetto Ambientale (Ara) garantire un opportuno mascheramento visivo del nuovo fabbricato lungo tutto il lato nord est dell'area dalla via del Cimitero e dalla strada sterrata per il campi - mediante la piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone, adatte alle condizioni stagionali e di altezza tale da garantire una efficiente mascheratura già all'atto della messa a dimora.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si ricorda che il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla demolizione e ricostruzione con ampliamento della palestra, se prevederà interventi di scavo nel sottosuolo, dovrà essere corredato da uno studio di verifica preventiva dell'interesse archeologico eseguito da un archeologo, come previsto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le linee guida approvate dal DPCM 14 febbraio 2022.”;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio unificato Area Tecnica – Servizio L.L. P.P. e Ambiente n. 87 del 29/09/2022 con cui è stato approvato il provvedimento di verifica di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Semplificata al vigente P.R.G. del Comune di Buriasco, redatto dal suddetto Organo Tecnico Comunale;

Visto il progetto definitivo della Variante Semplificata al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'Art. 17bis comma 6 della L.R. 56/1977 e s.m.i., per la demolizione e ricostruzione con ampliamento della palestra comunale, presentato dall'Arch. GEUNA Guido e dall'Arch. CUCCO Giorgio, il 03 ottobre 2022, Prot. n. 0003889, costituito dai seguenti elaborati:

- Elab. A – Relazione illustrativa;
- Elab. B (Estratto) – Norme tecniche di attuazione e Tabelle d'Area (Estratto);
- Elab. C – Verifica di Coerenza con il PPR della Variante Urbanistica redatta ai sensi del comma 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Elab. 1 (Estratto) – Destinazione d'uso del territorio su carta di sintesi;
- Elab. 2 (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale - Azzonamento, destinazioni d'uso e vincoli;
- Elab. 2a (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale – Planimetria sintetica di piano con le previsioni urbanistiche dei comuni contermini;
- Elab. 3 (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale – Capoluogo - Area industriale di via Pinerolo -Frazione Appendini e Cascina Rivalba;
- Elab. 4 (Estratto) – Gli sviluppi del Piano in relazione ai beni culturali nel capoluogo;

Considerato che per la relazione geologica e gli elaborati di compatibilità acustica delle aree oggetto di intervento si fa riferimento agli elaborati progettuali allegati al progetto definitivo di demolizione e ricostruzione della palestra comunale;

Visti:

- il comma 6, secondo periodo, dell'art. 17 bis della L.R. 56/1977 che recita: “[...] *Per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.*”
- l'art. 19 del d.p.r. 327/2001 - Approvazione del progetto - che recita:
“1. *Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.*”

2. *Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte della autorità competente è trasmesso al Consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)*
3. *Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione della variante al piano urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, con cui è approvato il progetto definitivo. (L)*
4. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia."*

Visti:

- la Legge Regionale del 05.12.1977 n. 56 ed s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ed s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia);
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente delibera sono stati resi gli allegati pareri

favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori - ricognitori di voti, che ha dato i seguenti risultati:

Presenti n. 10; Votanti n. 10; Voti favorevoli n. 10; Astenuti n. 0; Voti contrari n. 0.

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di adottare il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 6, secondo periodo, della L.R. 56/77 e s.m.i., della variante semplificata al P.R.G.C. presentata dall'Arch. GEUNA Guido e dall'Arch. CUCCO Giorgio in data 03/10/2022 Prot. n. 0003889 costituita dai seguenti elaborati:
 - Elab. A – Relazione illustrativa;
 - Elab. B (Estratto) – Norme tecniche di attuazione e Tabelle d'Area (Estratto);
 - Elab. C – Verifica di Coerenza con il PPR della Variante Urbanistica redatta ai sensi del comma 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - Elab. 1 (Estratto) – Destinazione d'uso del territorio su carta di sintesi;
 - Elab. 2 (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale - Azzonamento, destinazioni d'uso e vincoli;
 - Elab. 2a (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale – Planimetria sintetica di piano con le previsioni urbanistiche dei comuni contermini;
 - Elab. 3 (Estratto) – Il Piano Regolatore del Territorio Comunale – Capoluogo - Area industriale di via Pinerolo -Frazione Appendini e Cascina Rivalba;
 - Elab. 4 (Estratto) – Gli sviluppi del Piano in relazione ai beni culturali nel capoluogo;
3. Di dare atto che per quanto attiene alla relazione geologica e agli elaborati di compatibilità acustica delle aree oggetto di intervento si fa riferimento agli elaborati progettuali allegati al progetto definitivo di demolizione e ricostruzione della palestra comunale;

4. Di prendere atto della controdeduzione all'osservazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Urbanistica e che si tratta di un refuso dovuto ad un mero errore materiale che può essere corretto durante la fase definitiva in forza del dodicesimo comma dell'articolo 17 della L.R.56/77 s.m.i. La correzione dovuta all'errore materiale non comporta l'aggiornamento del documento di "Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS;
5. Di dare atto che la Variante rispetta tutte le indicazioni e le caratteristiche previste dalla Legge Regionale e per tale motivazione rientra a pieno titolo tra le varianti di cui all'articolo 17 bis comma 6 della LR 56/1977 e s.m.i.;
6. Di dare atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio unificato Area Tecnica – Servizio L.L. P.P. e Ambiente n. 87 del 29/09/2022 è stato approvato il provvedimento di verifica di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante Semplificata al vigente P.R.G. del Comune di Buriasco, redatto dal suddetto Organo Tecnico Comunale in data 28/09/2022, Prot. n. 0003840 del che ha stabilito l'esclusione dalla VAS della suddetta Variante Semplificata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
7. Di dare mandato al responsabile del settore Tecnico di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione di cui all'articolo 17 bis comma 6 della LR 56/1977. e s.m.i.;
8. Di dare atto che la variante sarà efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e come da successive modifiche ai sensi dalla L.R. 03/2013.